

Causa Barbaro c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 16 febbraio 2010 (ricorso n. 16436/02)

Ordinamento penitenziario – regime differenziato ex art. 41-bis legge n. 354 del 1975 e successive modificazioni – reclamo avverso il decreto ministeriale – decisione tardiva del Tribunale di sorveglianza – impugnazione dell’ordinanza di rigetto davanti alla Corte di cassazione - dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta scadenza del termine di efficacia del decreto – omessa pronuncia sul merito del ricorso – violazione del diritto ad un equo processo ex art. 6 CEDU – sussiste.

Sebbene il semplice superamento di un termine previsto dalla legge non costituisca di per sé violazione del diritto garantito, il tempo necessario all’esame di un ricorso può comprometterne l’efficacia. Pertanto, la tardiva o mancata decisione sui ricorsi promossi avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 41-bis della legge 354 del 1975, per sopravvenuta scadenza del termine di efficacia dei decreti impugnati, viola il diritto ad un equo processo tutelato dall’art. 6, par. 1, CEDU, poiché svuota di efficacia il controllo giurisdizionale sui provvedimenti medesimi.

Fatto. Il ricorrente in data 16 luglio 1993 era stato sottoposto, a causa della sua pericolosità sociale, al regime di detenzione speciale previsto dall’art. 41-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975, prorogato diciotto volte con reiterati decreti ministeriali della durata di sei mesi ciascuno e revocato con ordinanza il 12 febbraio 2002.

Dei reclami presentati dal Sig. Barbaro avverso tali provvedimenti, alcuni erano stati respinti nel merito dal Tribunale di sorveglianza dell’Aquila; altri erano stati dichiarati inammissibili sul presupposto della perdita di interesse del ricorrente all’esame dei provvedimenti in ragione della sopravvenuta scadenza dei relativi periodi di applicazione.

Il ricorrente adiva, quindi, la Corte EDU deducendo la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU (*Diritto a un equo processo*) per il ritardo sistematico da parte del Tribunale di sorveglianza e della Corte di cassazione nell’esaminare i ricorsi introdotti per contestare l’applicazione del regime speciale di detenzione.

Il ricorrente ha affermato di aver proposto ricorso per Cassazione avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza, ma ha prodotto in giudizio soltanto la sentenza della Corte di cassazione del 14 dicembre 2000 riguardante il decreto ministeriale n. 14.

Diritto. La Corte innanzitutto ha statuito che non è manifestamente infondata ai sensi dell’art. 35, par. 3, CEDU e, quindi, ricevibile solo quella parte del ricorso riguardante il decreto n. 14 di applicazione della detenzione speciale.

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza aveva deciso sul ricorso solo tre mesi dopo la sua proposizione e la Corte di cassazione, un anno dopo l’adozione del decreto ministeriale, ne aveva dichiarato l’inammissibilità essendo scaduto il periodo di validità del suddetto provvedimento. Le doglianze del ricorrente, quindi, erano state esaminate non rispettando il termine di dieci giorni previsto dalla legge.

La Corte, premesso che il semplice superamento di un termine previsto dalla legge non costituisce di per sé violazione del diritto garantito, ha al contempo rilevato che il tempo necessario all’esame di un ricorso può comprometterne l’efficacia.

In particolare, l’assenza di qualsiasi decisione sul merito dell’impugnazione del Sig. Barbaro (come era accaduto in cassazione) ha inevitabilmente svuotato della sua sostanza il controllo esercitato dal giudice sul decreto ministeriale.

D'altronde, se la legge applicabile prevede un termine di dieci giorni per la decisione del giudice, ciò dipende sia dalla gravità degli effetti del regime speciale di detenzione sui diritti del detenuto sia dalla validità limitata nel tempo del provvedimento contestato.

La Corte ha pertanto concluso per la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 6, par. 1, CEDU – Diritto a un equo processo

Art. 41-*bis* L. n. 354 del 1975 e successive modificazioni

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6, par. 1, CEDU – relativamente al diritto all'esame del merito dei ricorsi: Enea c. Italia (ricorso n. 74912/01); Argenti c. Italia (ricorso n. 56317/00); Viola c. Italia (ricorso n. 8316/02).